



Messaggio ERI 2025–2028

Competenze e possibilità di gestione della Confederazione nel settore ERI

Indice dei contenuti

1	Competenze costituzionali della Confederazione	2
1.1	Disciplinamento della formazione, della ricerca e dell'innovazione nella Costituzione federale	2
1.2	I vari ambiti del settore ERI	2
1.2.1	Scuola dell'obbligo	2
1.2.2	Formazione professionale	3
1.2.3	Licei e scuole specializzate	3
1.2.4	Livello terziario	3
1.2.5	Formazione continua	4
1.2.6	Ricerca e innovazione	4
1.2.7	Settore spaziale	5
1.3	Temi trasversali	5
1.3.1	Equità e pari opportunità	5
1.3.2	Sviluppo sostenibile	6
1.3.3	Digitalizzazione	6
1.3.4	Cooperazione nazionale e internazionale	6
1.4	Altri principi costituzionali	7
2	Panoramica delle leggi federali	8
3	Basi legali cantionali	10

1 Competenze costituzionali della Confederazione

1.1 Disciplinamento della formazione, della ricerca e dell'innovazione nella Costituzione federale

In Svizzera, il disciplinamento costituzionale del settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione rispecchia la ripartizione federale delle competenze. Gli articoli 61a e seguenti della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999¹ (Cost.) contengono le disposizioni costituzionali che definiscono le competenze della Confederazione in materia di formazione. Ma la Costituzione comprende anche altre norme in materia, per esempio negli articoli 2, 11, 18–20 e 41 Cost. (in particolare il cpv. 1 lett. f e g). Le competenze della Confederazione nel settore della ricerca e dell'innovazione sono invece definite nell'articolo 64 Cost. Inoltre, per quanto riguarda la ricerca, l'articolo 20 garantisce la libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici.

La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero (art. 61a cpv. 1 Cost.). Essi coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure (art. 61a cpv. 2 Cost.). Il sistema ERI, gestito da Confederazione e Cantoni, è un sistema aperto che si distingue per la sua elevata permeabilità. Offre infatti percorsi di cultura generale, di formazione professionale e di carriera equivalenti altamente compatibili e combinabili tra di loro. La Costituzione federale incarica la Confederazione e i Cantoni di impegnarsi affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società (cfr. art. 61a cpv. 3 Cost.). Inoltre, attribuisce alla Confederazione la competenza di promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione (art. 64 Cost.), ma non contiene altre norme di coordinamento in questo campo.

Gli impegni assunti a livello internazionale, per esempio con la firma del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I) o della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, non saranno esaminati in dettaglio nel presente documento².

1.2 I vari ambiti del settore ERI

Qui di seguito sono presentati i vari ambiti del settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI). Per una panoramica del sistema formativo e delle istituzioni federali che si occupano di ricerca e innovazione si rimanda agli allegati 1 e 2.

1.2.1 Scuola dell'obbligo

La scuola dell'obbligo (livello primario e secondario I) compete ai Cantoni (art. 62 Cost.)³. Questi ultimi coordinano il loro lavoro sul piano intercantonale, in particolare nell'ambito della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Inoltre, sono tenuti ad armonizzare i criteri di cui all'articolo 62 capoverso 4 Cost. Tuttavia, se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico, la Confederazione emana le norme necessarie.

L'articolo 19 Cost. sancisce il diritto fondamentale a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita⁴. Questa garanzia costituzionale include la promozione scolastica di bambini e giovani nel settore dell'istruzione di base.

¹ RS 101

² A questo riguardo cfr. per esempio Bernhard Ehrenzeller/Sahlfeld Konrad (2014), *Vorbemerkungen zur Bildungsverfassung*, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, *Die schweizerische Bundesverfassung*, St. Galler Kommentar.

³ Questo principio vale con alcune eccezioni, tra cui l'insegnamento dello sport (art. 68 cpv. 3 Cost.) e la formazione musicale (art. 67a Cost.).

⁴ Cfr. a questo riguardo anche gli obblighi internazionali previsti dall'art. 13 cpv. 2 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I, approvato dall'Assemblea federale

1.2.2 Formazione professionale

Nel settore della formazione professionale, la Costituzione federale attribuisce alla Confederazione una vasta competenza normativa (art. 63 cpv. 1 Cost.). Tale competenza copre in particolare la formazione professionale di base (compresa la maturità professionale, che rientra nel livello secondario II), la formazione professionale superiore, la formazione professionale continua e la formazione dei responsabili della formazione professionale (art. 2 della legge federale del 12 dicembre 2002⁵ sulla formazione professionale [LFPr]).

In questo contesto il partenariato sancito nella LFPr è molto importante: la formazione professionale, infatti, è un compito comune della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro.

In materia di formazione professionale, la Confederazione dispone delle seguenti possibilità di gestione:

- cofinanziamento dei costi dell'ente pubblico per la formazione professionale (valore indicativo: 25%);
- partecipazione fino al 10 % dei costi per progetti e prestazioni particolari (la Confederazione può definire delle priorità);
- gestione nell'ambito del partenariato.

Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFPF): in qualità di proprietaria, la Confederazione fissa gli obiettivi strategici e ne assicura il finanziamento. Il livello terziario (formazione professionale superiore e settore universitario) sarà approfondito nel capitolo 1.2.4.

1.2.3 Licei e scuole specializzate

I licei e le scuole specializzate fanno anch'essi parte del livello secondario II e rientrano principalmente nella competenza dei Cantoni. La Confederazione e i Cantoni disciplinano congiuntamente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM/ORM)⁶.

Nel giugno 2023 il Consiglio federale e la CDPE hanno adottato l'RRM e l'ORM totalmente riveduti nonché l'accordo amministrativo sulla collaborazione nell'ambito della maturità liceale⁷, mentre nel giugno 2024 è stato adottato il Piano quadro degli studi per le scuole di maturità. I tre documenti, che rappresentano le basi legali pertinenti, sono entrati in vigore il 1° agosto 2024. Oltre a dare un forte impulso allo sviluppo della maturità liceale, rafforzano l'idoneità agli studi dei maturandi e garantiscono la comparabilità degli attestati in tutta la Svizzera.

1.2.4 Livello terziario

Il livello terziario comprende il settore universitario (politecnici federali [PF], università cantonali, scuole universitarie professionali [SUP], alte scuole pedagogiche [ASP] e altri istituti accademici) e la formazione professionale superiore (esami federali di professione, esami professionali federali superiori e scuole specializzate superiori).

Nel settore universitario, l'articolo 63a Cost. attribuisce competenze parallele alla Confederazione e ai Cantoni in quanto enti responsabili delle scuole universitarie. Confederazione e Cantoni sono infatti proprietari dei rispettivi istituti accademici (cfr. art. 63a cpv. 1 seg. Cost.) e provvedono insieme al coordinamento e alla garanzia della qualità, tenendo conto anche dell'autonomia delle scuole universitarie (art. 63a cpv. 3 Cost.).

il 13 dicembre 1991, RS **0.103.1**) e dall'art. 28 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea federale il 13 dicembre 1996, RS **0.107**).

⁵ RS **412.10**

⁶ Ordinanza del 28 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale, RS **413.11**; Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale del 22 giugno 2023 (RRM), pubblicato in Internet all'indirizzo www.edk.ch > Documentazione > Atti normativi / Raccolta delle basi giuridiche

⁷ RS **413.18**

Nel settore della formazione professionale superiore, il disciplinamento compete alla Confederazione. Anche in questo settore, il partenariato è molto importante (cfr. n. 1.2.2).

Nel settore terziario, alla Confederazione sono attribuiti i compiti e le possibilità di gestione seguenti:

- coordinamento della politica universitaria a livello nazionale: presidenza e segreteria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU), in stretta collaborazione con i Cantoni;
- settore dei politecnici federali e SUFFP: in qualità di proprietaria, la Confederazione fissa gli obiettivi strategici e ne assicura il finanziamento;
- cofinanziamento delle università cantonali e delle scuole universitarie professionali:
 - contributi di base: partecipazione al totale dei costi di riferimento (20% per le università; 30 % per le SUP);
 - sussidi per gli investimenti edili e le spese locative: max. 30% delle spese che danno diritto ai sussidi;
 - sussidi vincolati a progetti: promozione di progetti universitari d'importanza nazionale;
 - sussidi a infrastrutture comuni: max. 50% delle spese d'esercizio;
- aiuti finanziari ai Cantoni per le loro prestazioni nel settore dei sussidi all'istruzione: in questo settore (borse e prestiti di studio) la responsabilità è perlopiù cantonale. La Confederazione può concedere ai Cantoni sussidi per le spese sostenute per il versamento di sussidi all'istruzione agli studenti del settore terziario. Con questi aiuti promuove l'armonizzazione intercantonale;
- disciplinamento e cofinanziamento della formazione professionale superiore.

1.2.5 Formazione continua

Nel settore del perfezionamento la Confederazione è competente per emanare leggi quadro (art. 64a Cost.). La legge federale del 20 giugno 2014⁸ sulla formazione continua (LFCo) sottolinea la responsabilità del singolo individuo (art. 5 cpv. 1 LFCo). A complemento di questa responsabilità individuale e dell'offerta del settore privato, la Confederazione e i Cantoni contribuiscono a far sì che le persone possano specializzarsi secondo le loro capacità.

La LFCo (art. 1 cpv. 2):

- definisce i principi applicabili alla formazione continua;
- stabilisce le condizioni per la concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione;
- determina le modalità con cui la Confederazione promuove la ricerca e lo sviluppo in materia di formazione continua;
- disciplina la promozione, da parte della Confederazione, dell'acquisizione e del mantenimento delle competenze di base degli adulti.

La Confederazione concede aiuti finanziari alle organizzazioni della formazione continua e ai Cantoni (art. 12 e 16 LFCo). La LFPr rappresenta un'ulteriore base legale applicabile.

1.2.6 Ricerca e innovazione

La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione (art. 64 cpv. 1 Cost.). Si tratta di una competenza parallela della Confederazione e dei Cantoni. La Confederazione può subordinare il suo sostegno all'assicurazione della qualità e al coordinamento (art. 64 cpv. 2 Cost.). Inoltre, può gestire centri di ricerca propri (art. 64 cpv. 3 Cost.).

L'articolo 4 della legge federale del 14 dicembre 2012⁹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) prevede i seguenti organi di ricerca:

- istituzioni di promozione della ricerca:
 - Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS),

⁸ RS 419.1

⁹ RS 420.1

- Accademie svizzere delle scienze (a⁺)¹⁰;
- Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse);
- i centri di ricerca universitari seguenti:
 - i politecnici federali (PF) e gli istituti di ricerca del settore dei PF,
 - le scuole universitarie e gli altri istituti accademici accreditati secondo la LPSU,
 - le strutture di ricerca d'importanza nazionale sostenute dalla Confederazione;
- Amministrazione federale, nella misura in cui effettua ricerca del settore pubblico o svolge compiti di promozione della ricerca e dell'innovazione.

La Confederazione promuove la ricerca e l'innovazione sovvenzionando le summenzionate istituzioni di promozione della ricerca e gli istituti di ricerca d'importanza nazionale. Inoltre, promuove queste attività anche mediante l'esercizio dei due PF e degli istituti di ricerca del settore dei PF, l'esercizio di Innosuisse, la cooperazione internazionale, la ricerca del settore pubblico e la concessione di sussidi al parco svizzero dell'innovazione (art. 7 LPRI).

A tal fine, la Confederazione conclude convenzioni sulle prestazioni (FNS, a⁺, strutture di ricerca d'importanza nazionale) oppure, in qualità di proprietaria, definisce obiettivi strategici e si fa carico del relativo finanziamento (settore dei PF, Innosuisse).

1.2.7 Settore spaziale

La promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 Cost. si estende anche allo spazio. La Svizzera è membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA)¹¹. La Confederazione ne influenza le attività esercitando il diritto di voto in seno ai vari organi, organismi e comitati e mediante la partecipazione mirata a programmi e progetti (art. 29 cpv. 1 lett. a LPRI). L'attuazione è affidata a istituti di ricerca e imprese, mentre agli Stati membri è garantito un ritorno finanziario proporzionale ai contributi versati.

Promuovendo attività nazionali nel settore spaziale, la Confederazione permette e facilita la partecipazione svizzera ai programmi e alle attività dell'ESA (art. 29 cpv. 1 lett. a-c, f LPRI).

1.3 Temi trasversali

1.3.1 Uguaglianza delle opportunità

L'articolo 2 capoverso 3 Cost. incarica la Confederazione di assicurare per quanto possibile pari opportunità ai cittadini. La Costituzione vieta infatti qualsiasi discriminazione a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni o di menomazioni (art. 8 cpv. 2 Cost.). Il diritto all'uguaglianza delle opportunità (equità) nella formazione precisa inoltre il principio dell'uguaglianza giuridica sancito dall'articolo 8 Cost.: il legislatore è dunque incaricato di assicurare l'uguaglianza, di diritto e di fatto, tra donna e uomo, non solo per quanto concerne la famiglia e il lavoro, ma anche per quanto concerne l'istruzione (art. 8 cpv. 3 Cost.). Inoltre, in base all'articolo 8 capoverso 4 Cost. la legge deve prevedere provvedimenti per eliminare gli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.

Gli articoli costituzionali sulla formazione affrontano anche il tema dell'uguaglianza formale delle opportunità all'interno di sistema formativo: l'articolo 19 Cost. tratta del diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita, mentre l'articolo 61a Cost. esige un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. Per di più, la Svizzera si è impegnata a livello internazionale a eliminare qualsiasi forma di discriminazione della donna¹²,

¹⁰ Le Accademie svizzere delle scienze comprendono quattro accademie: l'Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT), l'Accademia svizzera di scienze umane e sociali (ASSU), l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) e l'Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST), nonché due centri di competenza (Science et Cité e TA-SWISS);

¹¹ Convenzione del 30 maggio 1975 istitutiva di un'Agenzia spaziale europea (ESA), RS **0.425.09**

¹² RS **0.108**

a far rispettare i diritti dei fanciulli¹³ e ad applicare la Convenzione del 13 dicembre 2006¹⁴ sui diritti delle persone con disabilità. In linea con queste norme preminenti, l'equità e le pari opportunità sono ampiamente sancite nelle basi legali rilevanti per il settore ERI¹⁵.

1.3.2 Sviluppo sostenibile

La Costituzione federale incarica la Confederazione di perseguire e promuovere lo sviluppo sostenibile (art. 2, 54 e 73 Cost.). Dal 1997 definisce in una strategia i suoi intenti e i suoi obiettivi politici per la realizzazione di questo obiettivo. Il 25 settembre 2015 gli Stati membri dell'ONU, tra i quali anche la Svizzera, hanno adottato l'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. Benché l'Agenda 2030 in quanto risoluzione non sia giuridicamente vincolante, con la sua adozione la Svizzera si è impegnata politicamente a realizzarne gli obiettivi. Nel 2021 il Consiglio federale ha adottato la «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030» (SSS 2030) ribadendo così il suo impegno in favore dello sviluppo sostenibile e del raggiungimento dei 17 obiettivi globali definiti nell'Agenda 2030. Come l'Agenda 2030, anche la SSS 2030 si concentra sulla scadenza del 2030. Questa strategia attribuisce un ruolo di rilievo anche all'educazione, alla ricerca e all'innovazione in quanto motori dello sviluppo sostenibile.

1.3.3 Digitalizzazione

Nella «Strategia Svizzera digitale», il Consiglio federale definisce la strategia mantello per la politica digitale della Confederazione. Le relative competenze risultano dalle competenze settoriali definite dalla Costituzione federale.

1.3.4 Cooperazione nazionale e internazionale

- Cooperazione nazionale

Sul piano nazionale, la Costituzione federale impone alla Confederazione e ai Cantoni di coordinare i loro sforzi nel settore della *formazione* e di garantire la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure (art. 61a cpv. 2 Cost.). A livello di Confederazione, questa collaborazione è disciplinata dalla legge federale del 30 settembre 2016¹⁶ sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero ([LCSFS](#)) e dalla Convenzione del 16 dicembre 2016 tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero ([CColl-SFS](#))¹⁷. In quest'ottica, la Confederazione e i Cantoni portano avanti un dialogo regolare su questioni di politica della formazione e identificano le sfide al riguardo. Dal 2011, per esempio, il DEFR e la CDPE concordano obiettivi comuni per lo spazio formativo svizzero. Nel 2015, nel 2019 e nel 2023 gli obiettivi sono stati aggiornati. Confederazione e Cantoni coordinano inoltre le misure di politica della formazione e portano avanti lavori di base e di sviluppo che finanziano congiuntamente e che rientrano in un programma di lavoro comune¹⁸.

Nel *settore universitario*, il coordinamento e la garanzia della qualità sono assicurati da organi comuni della Confederazione e dei Cantoni, come previsto dalla legge federale del

¹³ RS 0.107

¹⁴ RS 0.109

¹⁵ Cfr. documento di accompagnamento «[Uguaglianza delle opportunità nel settore ERI](#)»

¹⁶ RS 410.2

¹⁷ RS 410.21

¹⁸ www.sefri.admin.ch > Formazione > Spazio formativo svizzero > Cooperazione tra Confederazione e Cantoni in materia di formazione. Nel programma di lavoro sono esposti i progetti finanziati congiuntamente e i compiti che richiedono un coordinamento a lungo termine. Fra questi è possibile annoverare il monitoraggio dell'educazione, che pubblica ogni quattro anni il Rapporto sul sistema educativo svizzero, la valutazione delle competenze dell'OCSE con lo studio PISA (*Programme for International Student Assessment*), l'agenzia comune per lo spazio formativo digitale svizzero Educa.ch, il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE), le misure di garanzia della qualità per il livello secondario II e l'agenzia nazionale per la promozione degli scambi e della mobilità nella formazione (Movetia).

30 settembre 2011¹⁹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale spetta alla CSSU.

In quanto organo supremo in materia di politica universitaria, la CSSU fissa le principali condizioni quadro. La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities) è competente per il coordinamento accademico a livello svizzero. La garanzia della qualità nel settore universitario tramite l'accreditamento avviene a cura del Consiglio svizzero di accreditamento e della sua agenzia.

- Cooperazione internazionale

Sebbene ai Cantoni spettino alcune competenze parallele, in materia di affari esteri le decisioni vengono assunte dalla Confederazione (art. 54 Cost.). Tale ripartizione vale anche per il settore ERI, che intrattiene una fitta rete di rapporti internazionali e partecipa a molteplici attività in diversi contesti: organizzazioni multilaterali e infrastrutture di ricerca, collaborazione tra istituzioni universitarie, programmi spaziali, formazione professionale, mobilità²⁰, riconoscimento dei diplomi e assegnazione di borse di studio.

Nel 2018 il Consiglio federale ha approvato la revisione della strategia internazionale della Svizzera nel settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione²¹. In tal modo intende far sì che la Svizzera continui ad avere una posizione di spicco e mantenga la propria competitività. La strategia illustra i principi e gli strumenti con i quali la Confederazione promuove e finanzia la collaborazione transfrontaliera nel campo della formazione, della ricerca e dell'innovazione a livello bilaterale e multilaterale.²²

1.4 Altri principi costituzionali

- Principio di sussidiarietà inteso come responsabilità individuale e sociale (art. 6 Cost.)

L'articolo 6 Cost. stabilisce che ognuno assume le proprie responsabilità. Questa disposizione fa appello alla responsabilità individuale del singolo e quindi anche alla sussidiarietà delle prestazioni statali²³. Pertanto, la responsabilità della scelta del percorso formativo da seguire dopo la scuola dell'obbligo spetta al singolo individuo, il quale ha a disposizione un'ampia gamma di possibilità per informarsi e farsi consigliare. In un senso più ampio, dunque, anche gli attori del settore ERI svolgono un ruolo fondamentale. Inoltre, la promozione della ricerca e dell'innovazione è strutturata in modo tale da consentire all'ente pubblico di sostenere l'iniziativa delle imprese e dei privati con le migliori condizioni quadro possibili.

- Libertà della scienza e autonomia delle scuole universitarie (art. 20 e 63a cpv. 3 Cost.)

L'articolo 20 Cost. garantisce la libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici. La libertà della scienza fa dunque parte dei diritti fondamentali enumerati nel primo capitolo del titolo secondo della Costituzione federale e comprende la libertà della ricerca, dell'insegnamento e dell'apprendimento. Inoltre, secondo l'articolo 63a capoverso 3 Cost., provvedendo insieme al coordinamento e all'assicurazione della qualità nel settore delle scuole universitarie, la Confederazione e i Cantoni tengono conto dell'autonomia di queste ultime.

¹⁹ RS 414.20

²⁰ Il concetto di mobilità comprende la mobilità internazionale per l'apprendimento, la cooperazione internazionale tra istituzioni e organizzazioni del settore formativo e la partecipazione a programmi internazionali.

²¹ www.sbf.admin.ch > Pubblicazioni e Servizi > Banca dati pubblicazioni > Strategia internazionale della Svizzera nel settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione – Strategia del Consiglio federale, luglio 2018.

²² Le organizzazioni internazionali, i programmi, le iniziative e le reti pertinenti nonché gli accordi internazionali sono elencati in un documento riassuntivo disponibile al link seguente: www.sbf.admin.ch > Politica ERI > 2025-2028 > Temi trasversali nel settore ERI > Cooperazione nazionale e internazionale nel settore ERI > Documento «Attività internazionali degli attori ERI».

²³ Cfr. Gächter/Renold-Burch (2015), commento ad art. 6 n. 10, in: Waldmann/Belser/Epiney, Basler Kommentar.

- Principio federalista di sussidiarietà (art. 5a e 43a Cost.)
Secondo questo principio in uno Stato federale l'autorità territoriale sovraordinata può assumere unicamente i compiti che superano la capacità degli enti territoriali subordinati o che esigono un disciplinamento uniforme.
Seguendo il principio di sussidiarietà, ai Cantoni incombe anche la responsabilità di attuare gli strumenti (federalismo esecutivo, art. 46 Cost.).
- Principio dell'equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 e 3 Cost.)
Secondo questo principio, nell'ambito di un compito statale la cerchia dei beneficiari deve coincidere con quella dei responsabili dei costi e delle decisioni²⁴.
Nell'ambito della verifica della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni effettuata nel 2018, il Consiglio federale ha constatato che non è necessario separare i compiti né dal punto di vista del principio di sussidiarietà (cfr. sopra) né da quello del principio dell'equivalenza fiscale, in particolare nel settore della formazione professionale, delle scuole universitarie e dei sussidi all'istruzione²⁵.
- Efficacia (art. 170 Cost.)
L'articolo 170 Cost. impone all'Assemblea federale di provvedere a verificare l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione. Questo mandato riguarda direttamente il Parlamento, ma in maniera indiretta anche il Consiglio federale e l'Amministrazione federale.

2 Panoramica delle leggi federali

Gli obiettivi generali della politica di promozione del settore ERI da parte della Confederazione si basano sulle disposizioni costituzionali specifiche menzionate in precedenza. Le principali basi legali a livello federale comprendono le leggi elencate di seguito (una panoramica più completa delle basi legali che disciplinano il settore ERI è disponibile sul [sito della SEFRI](#)).

Formazione professionale e continua

- Legge federale del 13 dicembre 2002²⁶ sulla formazione professionale ([LFPr](#)): l'obiettivo sovraordinato della politica in materia di formazione professionale consiste nel realizzare un sistema che consenta all'individuo di svilupparsi sotto il profilo personale e professionale, di integrarsi nella società e di acquisire la capacità di rimanere flessibile e di farsi valere nel mondo del lavoro. Questo sistema, inoltre, deve anche promuovere la competitività delle aziende.
- Legge federale del 20 giugno 2014²⁷ sulla formazione continua ([LFCo](#)): la legge attua il mandato costituzionale in materia, integrando la formazione continua nello spazio formativo svizzero e definendone i principi. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità dell'offerta di formazione continua e di contribuire al rafforzamento dell'apprendimento permanente regolamentando e promuovendo le competenze di base degli adulti.
- Legge federale del 25 settembre 2020²⁸ sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale ([Legge sulla SUFFP](#)): la Confederazione promuove la pedagogia per la formazione professionale e gestisce la SUFFP come unità scorporata dotata di personalità giuridica propria.

²⁴ Messaggio del 14 novembre 2001 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), FF **2002** 2065; cfr. anche il rapporto del Consiglio federale del 28 settembre 2018 in adempimento della mozione 13.3363 del 12 aprile 2013 della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale («Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen», Bericht in Erfüllung der Motion 13.3363; non disponibile in italiano).

²⁵ Rapporto del Consiglio federale del 28 settembre 2018 in adempimento della mozione 13.3363 del 12 aprile 2013 della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale («Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen», Bericht in Erfüllung der Motion 13.3363; non disponibile in italiano), www.parlament.ch.

²⁶ RS **412.10**

²⁷ RS **419.1**

²⁸ RS **412.106**

Scuole universitarie

- Legge federale del 30 settembre 2011²⁹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero ([LPSU](#)): la politica universitaria deve creare condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità e promuovere la concorrenza, soprattutto nel campo della ricerca.
- Legge federale del 4 ottobre 1991³⁰ sui politecnici federali ([Legge sui PF](#)): in questa legge la Confederazione disciplina i compiti e il finanziamento del settore dei PF. Inoltre, specifica il mandato costituzionale relativo alla gestione dei due politecnici federali (PF di Zurigo e PF di Losanna) creando nel contempo le basi legali per la gestione degli istituti di ricerca nel settore dei PF (PSI, WSL, EMPA e EAWAG³¹) e disciplina i compiti del Consiglio dei PF.

Ricerca e innovazione

- Legge federale del 14 dicembre 2012³² sulla promozione della ricerca e dell'innovazione ([LPRI](#)): la politica federale in materia di ricerca e innovazione mira a promuovere la ricerca scientifica e le innovazioni basate sulla scienza, a valorizzare e sfruttare i risultati della ricerca e garantire la collaborazione tra gli organi di ricerca, assicurando l'impiego parsimonioso ed efficace dei mezzi finanziari della Confederazione.
- Legge federale del 17 giugno 2016³³ sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge su Innosuisse, [LASPI](#)): attraverso Innosuisse la Confederazione promuove l'innovazione basata sulla scienza nell'interesse dell'economia e della società. Innosuisse è un ente di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica propria. Si organizza autonomamente, ha una propria contabilità e decide in modo indipendente in materia di promozione.

Cooperazione in materia di formazione

- Legge federale del 30 settembre 2016³⁴ sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, [LCSFS](#)): dal 2006, la Costituzione federale impone alla Confederazione e ai Cantoni di coordinare i loro sforzi nel settore della formazione e di garantire la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure (art. 61a cpv. 2 Cost.). Conformemente alla LCSFS e al concordato scolastico intercantonale, la Confederazione e i Cantoni portano avanti un dialogo regolare su questioni di politica della formazione e identificano le sfide al riguardo.

Sussidi all'istruzione

- Legge federale del 12 dicembre 2014³⁵ sui contributi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria ([Legge sui sussidi all'istruzione](#)): questa legge disciplina il versamento di contributi federali ai Cantoni per l'erogazione di sussidi destinati agli studenti delle scuole universitarie e della formazione professionale superiore nonché il sostegno ai provvedimenti di armonizzazione intercantionale delle borse e dei prestiti di studio.

Affari internazionali

- Legge federale del 25 settembre 2020³⁶ sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione ([LCMIF](#)): con le sue misure di promozione, la Confederazione intende rafforzare e ampliare le competenze dei singoli, intensificare i contatti tra

²⁹ RS 414.20

³⁰ SR 414.110

³¹ Istituto Paul Scherrer (PSI), Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA), Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG); art. 1 lett. b dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sul settore dei PF, RS 414.110.3.

³² RS 420.1

³³ RS 420.2

³⁴ RS 410.2

³⁵ RS 416.0

³⁶ RS 414.51

organizzazioni e istituzioni del settore e sviluppare le loro attività, consolidare e potenziare la qualità e la competitività dello spazio formativo svizzero e consentire a singoli o istituzioni di partecipare a programmi internazionali.

3 Basi legali cantionali

Tutte le competenze spettano ai Cantoni, salvo quando la Costituzione federale prevede una competenza della Confederazione (competenza sussidiaria dei Cantoni). I Cantoni hanno concluso una serie di trattati intercantionali (concordati) ai sensi dell'articolo 48 Cost.


La CDPE attua 11 convenzioni intercantionali in materia di formazione. La [Raccolta sistematica del diritto intercantionale](#) nel settore dell'educazione³⁷ gestita dalla CDPE offre una panoramica della legislazione cantonale pertinente.

A titolo di esempio si possono menzionare:

- l'Accordo intercantionale del 14 giugno 2007 sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS);
- l'Accordo intercantionale del 18 giugno 2009 sull'armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio;
- l'Accordo intercantionale del 20 giugno 2013 nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie).

³⁷ Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, Raccolta sistematica del diritto intercantionale nel settore dell'educazione: www.edk.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche.


Allegato 1: Sistema formativo svizzero



Fonte: SEFRI, 2019

Cfr. anche il [grafico sul sito della CDPE](http://www.edk.ch) (CDPE, 2022): www.edk.ch > Sistema educativo > Grafico del sistema educativo svizzero.

Allegato 2: Istituzioni della Confederazione per la ricerca e l'innovazione



Fonte: SEFRI, rapporto intermedio R&I 2022 (F&I-Zwischenbericht, non disponibile in italiano)